

PROVINCIA DI TRENTO

Comune di

T O N

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2015

Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.11.2018

Aggiornato con delibera del Consiglio comunale n. 40 dd. 19.12.2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED ORBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del Regolamento

Articolo 2. - Competenze

Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

Articolo 5. - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

Articolo 7. - Atti riservati

Articolo 8. - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 9. - Depositi di osservazione

CAPO III - FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

Articolo 12. - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

Articolo 15. - Modalità dei trasporti

Articolo 16. - Carri funebri e autorimesse

Articolo 17. - Cortei e cerimonie funebri

Articolo 18. - Trasporti extra comunali

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. - Cimiteri comunali e controllo

Articolo 20. - Ammissione nel cimitero comunale

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21. - Disposizioni generali

Articolo 22. - Piano regolatore

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23. - Inumazione

Articolo 24. - Cippo

Articolo 25. - Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26. - Esumazioni ordinarie

Articolo 27. - Esumazione straordinaria

Articolo 28. - Ossario comune

Articolo 29. - Oggetti da recuperare

Articolo 30. - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 31. - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 32. - Urne cinerarie

Articolo 33. - Destinazione delle ceneri

Articolo 34. - Affidamento familiare delle ceneri

Articolo 35. - Dispersione delle ceneri

Articolo 36. - Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37. - Orario

Articolo 38. - Disciplina dell'ingresso

Articolo 39. - Divieti speciali

Articolo 40. - Riti funebri

Articolo 41. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

Articolo 42. - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43. - Sepolture private

Articolo 44. - Concessione cimiteriale

Articolo 45. - Catasto cimiteriale

Articolo 46. - Procedimento di rilascio della concessione

Articolo 47. - Durata

Articolo 48. - Diritto di sepoltura

Articolo 49. - Manutenzione

Articolo 50. - Rinnovo

Articolo 51. - Decadenza

Articolo 52. - Revoca

Articolo 53. - Rinuncia

TITOLO IV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 54. - Accesso al cimitero

Articolo 55. - Modalità di esecuzione dei lavori

Articolo 56. - Estromissione di imprese

Articolo 57. - Rimozione di manufatti e ornamenti

Articolo 58. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 60. - Sanzioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3.- Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi:
 - Gestione cimiteri
 - Operazioni cimiteriali
 - Recupero salme dalla pubblica via
 - Inumazione
 - Esumazione
 - Trasferimento resti nell'ossario
 - Gestioni loculi ossari e cinerarie la loro forma di gestione in appalto.
La cura delle parti comuni del cimitero è in carico al Comune.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4.- Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) la fornitura del cofano, il trasporto funebre, l'inumazione, la posa del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - b) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
 - c) l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni nel caso in cui la famiglia non provveda direttamente;

2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a) le esumazioni e le estumulazioni straordinarie;
 - b) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - c) la cremazione, la tumulazione dell'urna, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione;
 - d) l'interramento dell'urna cineraria o della cassetta con resti ossari nel campo comune ove sia inumata la salma di un congiunto;
 - e) assistenza da parte dell'incaricato comunale alla chiusura dei feretri a domicilio, al di fuori dell'orario di servizio.

3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5.- Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 6.- Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo.

Articolo 7.- Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.

2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8.- Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
4. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 9.- Depositi di osservazione

1. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 10.- Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11.- Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione

che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12.- Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13.- Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14.- Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.
2. L'autorizzazione al trasporto di salme deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto della salma dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

Articolo 15.– Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16.– Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 17.- Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 18.– Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni.
2. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto e la corrispondenza del feretro alla normativa vigente e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto;
 - c) l'attestazione da parte della ditta incaricata dell'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. – Cimiteri comunali e controllo

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Vigo di Ton;
 - Masi;
 - Toss;
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e il controllo della cura dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri il comune provvede in forma diretta con proprio personale o mediante affidamento a terzi del servizio.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate all'incaricato dal Comune.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 “*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*” e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Articolo 20. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque, decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o vissuti in esso per un periodo, con preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme di persone non residenti in vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21. - Disposizioni generali

1. Il cimitero è destinato alle inumazioni ordinarie decennali.

Articolo 22. - Piano regolatore

1. Col piano regolatore, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.

2. Il piano regolatore individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) cellette ossario;
 - c) nicchie cinerarie;
 - d) ossario e cinerario comune.

3. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
 - a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.
 2. L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
 3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23.- Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono ordinarie in campo comune e hanno la durata di 10 anni computati dal giorno del seppellimento.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico del comune. In deroga a questo articolo, vista la consuetudine consolidata, nei cimiteri di Masi di Vigo e Toss è consentita, quando richiesto, la sepoltura in tombe di congiunti. Tuttavia annualmente il Comune provvede ad individuare un congruo numero di sepolture destinate all'inumazione.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro.

4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità pari a metri 2,00, la larghezza di mt 0,80 e la lunghezza di mt 2,20. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,60 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 24.- Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, fornita e messa in opera dalla ditta incaricata dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto, a spese dei privati.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dall'art. 43. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Articolo 25.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni cassettoni ossario o urne cinerarie in opere murarie.

2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione delle cassette o urne o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetto ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi è permessa la tumulazione di cassetto ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26.- Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dal Sindaco con Ordinanza in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale può avvertire per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa Laddove sia richiesto dal coniuge, o in mancanza, dal parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su autorizzazione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una cella ossaria, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale addetto alle operazioni.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 27.- Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione e quelle richieste dai privati in periodo precedente a quello stabilito dal Comune per l'esumazione ordinaria. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco, con parere favorevole dell'ufficiale sanitario, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. La richiesta di esumazione straordinaria è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.

Articolo 28.- Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 29.- Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 30.- Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporne la demolizione e l'avvio allo smaltimento.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 31.- Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. Allo scopo presso gli uffici comunali è istituito un registro in cui il cittadino può esprimere la volontà di essere cremato dopo il suo decesso così come il successivo trattamento delle ceneri.
4. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Tale volontà può essere manifestata anche con strumenti informatici (art. 1 L.P. 6/2013).

Articolo 32.- Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 33.- Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo) o interrata in area di inumazione in campo comune ove sia inumata la salma di un congiunto, secondo la richiesta dei familiari.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

Articolo 34.- Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari o conviventi, secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. Nel caso in cui l'affidatario rinunciasse all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, le stesse sono conferite in un cimitero scelto dagli aventi titolo per la dispersione nel cinerario comune. L'affido all'Ufficio comunale comporta l'annotazione di tale circostanza sul registro cimiteriale.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune, il quale provvede a disperdere le ceneri nel cinerario comune oppure, su richiesta dei familiari, provvede ad un nuovo affidamento o alla sistemazione in loculo cinerario, a spese dei privati richiedenti.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 35.- Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da loro delegata (art. 2 L.P. 6/2013). Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione e a dichiarare il regolare smaltimento dell'urna vuota o la conservazione della stessa.

Articolo 36.– Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi non vengono rimosse.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 37.– Orario

1. La visita al cimitero è libera.

Articolo 38.– Disciplina dell'ingresso

2. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni, ai mezzi speciali dei portatori di handicap e ai mezzi di servizio.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo.

Articolo 39.– Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.

Articolo 40.– Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 41.– Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti misure: altezza metri 1,10, lunghezza metri 1,60, larghezza metri 0,60.

Articolo 42.– Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43.- Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia (durata 30 anni).
2. Le sepolture private consistono in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassette ossario o urne cinerarie.
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 44.- Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
5. sulla lapide è possibile affiggere, a cura e spese del concessionario e previa autorizzazione del Comune sulla base di uno schema conforme alle soluzioni ammesse dal Regolamento comunale, un'epigrafe a caratteri in bronzo 3 cm (cognome, nome, data di nascita e morte), lampada e cornice portafoto ovale di altezza 8 cm x 6 cm di base; quest'ultima può essere sostituita da foto di coppia con cornice in bronzo, dimensione massima di altezza 8 cm per 16 cm di base.

In alternativa alla lampada è possibile l'apposizione di uno dei seguenti accessori, come da schema posa accessori in calce al presente regolamento:

- croce, targhetta con dedica, con sporgenza uguale all'epigrafe/cornice portafoto, di materiale resistente (non di plastica) colore bronzo che rimanga in linea con la/le foto apposte, con dimensione massima di 15 cm x 10 cm, o altri elementi decorativi in rilievo (tipo fiore o simboli religiosi) con sporgenza massima di 6 cm.
- Incisione della croce con dimensione massima di 15 cm per 10 cm.
- Portafiori o portacero h 9 cm.

Sulla lapide non è ammessa l'apposizione di altro.

Le lapidi comunali non possono essere sostituite, né tantomeno variate nel colore e non possono subire lavorazioni particolari. In caso contrario si disporrà l'immediata rimozione di quelle lapidi che verranno realizzate in difformità delle presenti indicazioni, si ripristinerà davanti al loculo una lapide integra e con l'epigrafe prevista, con spesa a carico del concessionario.

Articolo 45.- Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 46.– Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.

Articolo 47.– Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 30 per le cellette.La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

Articolo 48.– Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo del loculo in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere tumulati i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la tumulazione dell'urna cineraria o della cassetta contenente le ossa di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere

attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla conservazione delle ossa o delle ceneri nel cinerario comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Concedente l'utilizzo del loculo concesso.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Sulla sepoltura è prevista la possibilità di collocare un massimo di tre nominativi.

Articolo 49. – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione straordinaria dei manufatti è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 50. – Rinnovo

1. L'ufficio competente tiene uno scadenario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 51. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

Articolo 52. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogo sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune.

Articolo 53.– Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 54.- Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 55.- Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 56.- Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 57.- Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

Articolo 58.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59.- Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a seguito della pubblicazione all'albo per 30 giorni consecutivi.

Articolo 60.- Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. Rimangono di competenza della Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti applicativi del presente regolamento.

ALLEGATO "SCHEMA POSA ACCESSORI"